



GETA SRL
P.E.C.: geta.srl@pec.it

AL SINDACO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO
P.E.C.: comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it

ATA RIFIUTI ATO 5 ASCOLI PICENO
P.E.C.: ata.ascolipiceno@emarche.it

REGIONE MARCHE
SETTORE FONTI ENERGETICHE, RIFIUTI, CAVE E MINIERE
P.E.C.: regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it
SETTORE VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
P.E.C.: regione.marche.valutazamb@emarche.it
SETTORE GENIO CIVILE MARCHE SUD
P.E.C.: regione.marche.geniocivile.mc@emarche.it

SETTORE EDILIZIA, ATTIVITA' PRODUTTIVE ED AMBIENTE
COMUNE DI ASCOLI PICENO
P.E.C.: suap.ap@pec.it

ARPAM - SERVIZIO TERRITORIALE ASCOLI PICENO
P.E.C.: arpam.avsud@emarche.it

AST ASCOLI PICENO - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
P.E.C.: ast.ascolipiceno@emarche.it

UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI
P.E.C.: unione.sibillini@emarche.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
P.E.C.: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO - COMANDO DEI VV.FF. DI ASCOLI PICENO
P.E.C.: com.ascolipiceno@cert.vigilfuoco.it

MISE - DIPARTIMENTO COMUNICAZIONI DI ANCONA
P.E.C.: dgat.div11.ispmru@pec.mise.gov.it

ENEL DISTRIBUZIONE SPA - DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
Macro Area Territorio Nord-Est - Sviluppo Rete Emilia Romagna e Marche
P.E.C.: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

COMUNE DI CASTIGNANO
P.E.C.: comunecastignano.ap@pec.it

**Oggetto: Art.27-bis D.Lgs 152/2006 e s.m.i. – Procedimento autorizzatorio unico (PAUR).
GETA SRL. Comune di Ascoli Piceno. “NUOVA DISCARICA PER RIFIUTI NON
PERICOLOSI IN LOCALITÀ ALTO BRETTEA NEL COMUNE DI ASCOLI PICENO”.
Conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona (art.14 legge 241/1990
e s.m.i.) del 26/01/2023.**

Atteso che con avviso di **Prot. N.27007 del 21/12/2022** è stata indetta la conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell'art.27-bis, comma 7, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dell'art.14-ter della legge n.241/1990 e s.m.i. per il 26/01/2023.

Si trasmette il verbale della conferenza di servizi del 26/01/2023.

Si chiede alla GETA SRL di trasmettere esclusivamente allo scrivente Settore, entro 120 giorni dalla data di ricezione della presente, gli elaborati dettagliati nello stesso verbale.

Si informa che:

- gli elaborati trasmessi dalla GETA SRL, e gli atti del procedimento, sono consultabili sul sito web della Provincia: https://www.provincia.ap.it/archivio41_via_0_141_672_1.html;
- il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. è il Dott. Gianni Giantomassi (tel. 0736 277.757 - email: gianni.giantomassi@provincia.ap.it);
- le comunicazioni relative alla presente devono essere trasmesse a:
Provincia di Ascoli Piceno – Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale
P.E.C.: ambiente.provincia.ascoli@emarche.it

GG/gg

Il Segretario Generale con funzioni di
Dirigente del Settore
Avv. GIUSEPPE LOCANDRO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Fascicolo 17.8.7/2020/ZPA/14018

**Oggetto: Art.27-bis D.Lgs 152/2006 e s.m.i. – Procedimento autorizzatorio unico (PAUR).
GETA SRL. Comune di Ascoli Piceno. “NUOVA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI
IN LOCALITÀ ALTO BRETTEA NEL COMUNE DI ASCOLI PICENO”.**
**Conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona (art.14 legge 241/1990 e
s.m.i.) del 26/01/2023.**

Atteso che con avviso di **Prot. N.27007 del 21/12/2022** è stata indetta la conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell'art.27-bis, comma 7, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dell'art.14-ter della legge n.241/1990 e s.m.i. per il 26/01/2023.

Alla conferenza di servizi del **26/01/2023**, iniziata alle ore 10:15, sono risultati presenti, collegati alla piattaforma Google Meet:

Gianni Giantomassi	Provincia Settore Tutela Ambientale
Daniela De Micheli	Provincia Settore Tutela Ambientale
Giulia Mariani	Provincia Settore Tutela Ambientale
Claudio Carducci	ATA Rifiuti ATO 5
Maurizio Piccioni	Comune di Ascoli Piceno
Francesca Acciaccaferri	Comune di Ascoli Piceno
Giampaolo Di Sante	ARPAM
Fabio Galìe	ARPAM
Fabio Polini	Comune di Castignano
Martina Butteri	Comune di Castignano
Francesco Zilio	GETA SRL
Giuliano Tartaglia	CIA CONSUL
Marco Tartaglia	CIA CONSUL
Agnese Paci	CIA CONSUL

Non sono intervenuti, invitati con l'avviso di Prot. N.27007 del 21/12/2022:

- REGIONE MARCHE - SETTORE FONTI ENERGETICHE, RIFIUTI, CAVE E MINIERE
- REGIONE MARCHE - SETTORE VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
- REGIONE MARCHE - SETTORE GENIO CIVILE MARCHE SUD
- AST ASCOLI PICENO - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
- UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI
- SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
- MINISTERO DELL'INTERNO - COMANDO DEI VV.FF. DI ASCOLI PICENO
- MISE - DIPARTIMENTO COMUNICAZIONI DI ANCONA
- ENEL DISTRIBUZIONE SPA - DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI

Si riassume l'iter procedimentale:

- la GETA SRL il **04/10/2021** (rif. Prot. Prov. N.18999 del 05/10/2021) e il **24/11/2021** (rif. Prot. Prov. N.22774 del 24/11/2021) ha trasmesso la documentazione inerente il progetto “**NUOVA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ ALTO BRETTEA NEL COMUNE DI ASCOLI PICENO**”;
- trattasi di una modifica sostanziale del progetto trasmesso il 17/12/2018 (rif. Prot. Prov. N.23443 del 18/12/2018), il 30/01/2019 (rif. Prot. Prov. N.2974 del 31/01/2019), il 21/02/2019 (rif. Prot. Prov. N.4914 del 21/02/2019), il 30/04/2021 (rif. Prot. Prov. N.8881 del 03/05/2021) e il 26/05/2021 (rif. Prot. Prov. N.10700 del 27/05/2021) inerente una “Nuova discarica **per rifiuti pericolosi e non pericolosi** in località *Alto Brettea nel Comune di Ascoli Piceno*”;
- è stato pertanto avviato un nuovo procedimento ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per il rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), per il predetto progetto “**NUOVA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ ALTO BRETTEA NEL COMUNE DI ASCOLI PICENO**”;
- con **Prot. N.24310 del 16/12/2021** è stato chiesto agli enti competenti di trasmettere allo scrivente Settore ai sensi dell'art.27-bis, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. le richieste di “**completamento istanza**” di rispettiva competenza;
- nei termini previsti dall'art.27-bis, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. è pervenuta la richiesta del MISE – DIVISIONE XI ISPettorato Territoriale Marche ed Umbria di **Prot. N.640 del 03/01/2022** (rif. Prot. Prov. N.128 del 04/01/2022);

- la GETA SRL il **10/02/2022** (rif. Prot. Prov. N.3038 del 11/02/2022) ha trasmesso gli elaborati a completamento dell'istanza richiesti con nostro **Prot. N.1572 del 26/01/2022** ai sensi dell'art.27-bis, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- con **Prot. N.4039 del 23/02/2022** è stata effettuata la comunicazione prevista ai sensi dell'art.27-bis, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- sul sito web della Provincia è stato pubblicato l'avviso di cui all'art.23, comma 1, lett. e), dello stesso D.Lgs 152/2006 per la durata di trenta giorni, (**dal 24/02/2022 al 26/03/2022**);
- non sono pervenute osservazioni;
- con **Prot. N.9657 del 04/05/2022** sono stati chiesti alla GETA SRL gli elaborati (ovvero chiarimenti in merito) esplicitati nella comunicazione del MISE di **Prot. N.37707 del 15/03/2022** (rif. Prot. Prov. N.5555 del 15/03/2022);
- la GETA SRL il **01/06/2022** (rif. Prot. Prov. N.12124 del 06/06/2022) ha trasmesso gli elaborati richiesti;
- con **Prot. N.15155 del 11/07/2022** il procedimento in premessa è stato sospeso fino all'acquisizione della Delibera dell'ATA di approvazione del Piano d'Ambito, in considerazione della Delibera n.9/2022 dell'ATA RIFIUTI ATO 5 ASCOLI PICENO recante "*Approvazione proposta di Piano d'Ambito dell'ATA ATO5 AP per la gestione dei rifiuti urbani (Art. 10 L.R. n°.24/2009). Adozione Cronoprogramma operativo*";
- la GETA SRL il **12/12/2022** (rif. Prot. Prov. N.26132 del 12/12/2022) ha chiesto di "*rivedere la propria decisione di sospendere il procedimento ex art.27-bis D.Lgs 152/06 relativo al progetto di Vasca 0*";
- con avviso di **Prot. N.27007 del 21/12/2022** è stata indetta la conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell'art.27-bis, comma 7, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dell'art.14-ter della legge n.241/1990 e s.m.i. per il 26/01/2023 attraverso la piattaforma Google Meet.

Richiamato che:

- l'istanza ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. è finalizzata al rilascio del provvedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi dell'art.23 dello stesso D.Lgs 152/2006, e s.m.i. che ricomprende le seguenti autorizzazioni (indicate dal proponente):
 - Autorizzazione integrata ambientale (AIA);
 - Autorizzazione unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 387/2003;
- lo stesso procedimento ricomprende anche la variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art.7 della LR 9/2011;
- il procedimento per il rilascio del "**Provvedimento autorizzatorio unico**" (PAUR) è disciplinato ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e ai sensi dell'art.6 della LR 11/2019;
- per il procedimento di VIA ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per il progetto in premessa la competenza è della Provincia di Ascoli Piceno ai sensi dell'art.3 e dell'art.6 della LR 11/2019 in quanto lo stesso progetto è compreso nell'allegato A2 (lett. e) della stessa LR 11/2019.

Si informa che la Sig.ra Cristina Farnesi "*portavoce del Comitato Civico "Ci Rifiutiamo" nonché scrivente anche in nome e per conto del Comitato civico "Tutela del Bretta" e dell'Associazione Parco dei Calanchi e del Monte Ascensione*" con mail del 24/01/2023 ha chiesto "*la partecipazione di un referente per ciascuno dei sopracitati comitati e associazioni alla conferenza dei servizi in oggetto, del 26/01/23*".

La Sig.ra Cristina Farnesi richiama l'art.9 della Legge 241/90 e s.m.i. ("Intervento del procedimento"): "*1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.*"

Richiama altresì:

- l'art.7, comma 1, della Legge 241/90 e s.m.i. ("*Comunicazione di avvio del procedimento*"): "*1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.*"
- l'art.14, comma 5, della stessa Legge 241/90 e s.m.i. ("*Conferenza di servizi*"): "*5. L'indizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'articolo 9*".

Si evidenzia che la:

- la conferenza di servizi odierna è stata indetta ai sensi dell'art.27-bis, comma 7, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dell'art.14-ter della Legge 241/90 e s.m.i.;
- l'art.27-bis, comma 7, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. stabilisce: "*(...) l'autorità competente convoca una Conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di Via e dei titoli abilitativi necessari*"

alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La Conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. (...);

- l'art.14-ter della Legge 241/90 e s.m.i. al comma 1 “*La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti*”;
- al comma 6 dello stesso art.14-ter è riportato “*Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza*”, senza ulteriori specificazioni in merito agli “interessati” e senza richiamo agli artt. 7 e 9 della Legge 241/90;
- la partecipazione del pubblico è garantita dall'art.27, comma 3, e dall'art.24, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., con la pubblicazione sul sito web dell'autorità procedente e dei comuni interessati di tutti gli elaborati e degli atti del procedimento;
- per il procedimento di PAUR in esame non sono pervenute osservazioni.

Per quanto sopra è stato avviato un approfondimento giuridico in merito alla partecipazione alle prossime sedute della conferenza di servizi prevista dall'art.27-bis, comma 7, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Si rammenta con l'occasione che ai sensi dello stesso art.27-bis, comma 7, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. il termine per la conclusione della conferenza di servizi è di 90 giorni decorrenti dalla data della prima riunione, fatta salva la sospensione per acquisire integrazioni.

Polini: vista la complessità e la delicatezza della materia ci sono i cittadini e le associazioni che si sono costituite in funzione di queste tematiche, da parte mia non c'è nessun problema a consentire la partecipazione di comitati ed associazioni affinché possano portare un contributo fattivo alla discussione del progetto di cui la conferenza di servizi si va ad occupare, penso che sia un valore aggiunto farli partecipare alla discussione, perché si dà ampio risalto anche alla popolazione di quello che sta avvenendo altrimenti sembra che ciò avvenga nelle segrete stanze amministrative, per cui da parte mia chiederei anche al Segretario Generale di poter far partecipare le associazioni che si occupano di questa tematica.

Giantomassi: concorda con quanto detto dal Sindaco sulla partecipazione in quanto è volontà dell'Amministrazione rispettare la norma e tutelare gli interessi dei cittadini e dell'ambiente. Non si condivide l'affermazione sulle “segrete stanze” in quanto questo ufficio (istituito dal 16/03/2020) non ha mai nascosto nulla.

Polini: non intendevo assolutamente questo, mi sono spiegato male, non è che si sta facendo qualcosa nelle segrete stanze, ma negare la partecipazione delle associazioni potrebbe far passare il messaggio che qui potrebbe avvenire qualcosa di diverso rispetto a tutto ciò che è regolare, trasparente e lecito.

Giantomassi concorda, la volontà dell'Amministrazione è quella di rispettare la norma, nei procedimenti ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. garantendo la partecipazione dei cittadini nelle forme previste per la pubblicazione sul sito web degli atti e degli elaborati prodotti.

Non esiste nessuna volontà di precludere la partecipazione dei cittadini. E' in corso un approfondimento con il Segretario Generale per effettuare le conferenze di servizi con modalità diverse da quella telematica e consentire la partecipazione delle associazioni che ne hanno diritto.

Si informa che sono pervenute:

- Richiesta di integrazioni di **Prot. N.192229 del 28/12/2022** (rif. Prot. Prov. N.27491 del 29/12/2022) del *Ministero delle Imprese e del Made in Italy* (Divisione XVI – Marche Umbria);
- Richiesta di integrazioni di **Prot. N.2421 del 25/01/2023** (rif. Prot. Prov. N.1674 del 25/01/2023) dell'ARPAM.

Si procede inizialmente alla verifica dei criteri localizzativi della nuova discarica.

1 Criteri localizzativi

Il progetto in oggetto è relativo alla realizzazione di una **NUOVA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI** (art.4, comma 1, del D.Lgs 36/2003 e s.m.i.) sita in LOCALITÀ ALTO BRETTEA nel COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP).

La discarica in argomento è classificata, ai sensi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) approvato con DAALR 128/2015, come “*Discarica per rifiuti non pericolosi*” A2. Pertanto si applicano i criteri localizzativi previsti al paragrafo 12 dello stesso PRGR.

1.1 Programmazione ATA Rifiuti

Si richiama che con **Prot. N.15155 del 11/07/2022** è stato sospeso il procedimento ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., inerente il progetto “**NUOVA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ ALTO BRETTEA NEL COMUNE DI ASCOLI PICENO**” fino all'acquisizione della Delibera dell'ATA di approvazione del Piano d'Ambito.

Infatti è stato ritenuto indispensabile, per la definizione del procedimento di PAUR in premessa, acquisire la Delibera dell'ATA di approvazione del Piano d'Ambito per i motivi sotto riassunti.

L'ATA RIFIUTI ATO 5 ASCOLI PICENO con Deliberazione n.13 del 12/10/2021 ha adottato la Proposta di Piano d'Ambito, proponendo la "Vasca 0" in argomento come "discarica d'ambito". L'Assemblea dell'ATA nella seduta del 07/06/2022 ha approvato la Delibera n.9/2022 recante "Approvazione proposta di Piano d'Ambito dell'ATA ATO5 AP per la gestione dei rifiuti urbani (Art. 10 L.R. n°.24/2009). Adozione Cronoprogramma operativo".

Il predetto cronoprogramma prevedeva da ultimo la convocazione dell'Assemblea, per l'approvazione definitiva del Piano d'Ambito, entro il 31/07/2022 ovvero entro 10 giorni dalla Verifica di Conformità al PRGR a cura della competente Regione Marche.

Il Piano d'Ambito non è stato ancora approvato.

Nell'elaborato R02 "Relazione tecnica generale" (Rev.0 Settembre 2021) viene rappresentato "un utilizzo dell'impianto di discarica per il soddisfacimento del fabbisogno di smaltimento stimato in discarica dei rifiuti urbani "decadenti" dell'ATO 5 di Ascoli Piceno nell'arco temporale della PdA stabilita dal Codice Ambientale in 15 anni.

- Volumetria complessiva dell'impianto di discarica "Vasca 0": 903.000 m³
- Volumetria dell'impianto di discarica "Vasca 0" da riservare a Discarica d'Ambito: 452.403 m³ (50,1%)
- Arco temporale di utilizzo della discarica previsto: 15 anni
- Volumetria annuale di utilizzo della discarica "Vasca 0": 60.200 m³".

Sulla base di tale assunto il progetto prende in considerazione l'applicazione della deroga alla distanza di 2.000 metri dai centri abitati riportata nella tabella 12.8-1 del PRGR (DAALR 128/2015) che si riporta per comodità di esposizione:

Tabella 12.8-1: Distanze dagli ambiti residenziali consolidati, di espansione e di consolidamento, come definiti negli strumenti urbanistici comunali

Tipo di impianto	Tipo di operazione ⁵	Distanza (m)	Note
Discariche	D1, D5	2.000	<ul style="list-style-type: none"> ○ La fascia non si applica alle discariche di rifiuti inerti la cui distanza sarà valutata in fase di autorizzazione dell'impianto. ○ ove sono smaltiti annualmente prevalentemente rifiuti urbani non pericolosi (i rifiuti speciali smaltiti non devono superare il 50% del totale dei rifiuti conferiti annualmente) l'area di tutela (carattere escludente) è di 500 metri. ○ Rispetto a centri turistici e/o sportivi⁶ esistenti e in previsione per qualsiasi tipo di discarica, a esclusione della discarica di inerti, la distanza da applicate è 500 m.
Impianti di incenerimento	D10, R1	2.000	
Impianti di compostaggio e altri impianti che gestiscono rifiuti putrescibili	R3, D8, D13 ⁷ , D9	500	

La Regione Marche con Deliberazione n.29 del 22/02/2022 dell'Assemblea Legislativa Regionale ad oggetto "INTERPRETAZIONE AUTENTICA RESA AI FINI APPLICATIVI DI QUANTO PREVISTO AI CAPITOLI 12 E 13 DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE N.128 DEL 14 APRILE 2015" ha esplicitato:

"Ai fini della corretta applicazione delle previsioni di carattere generale di cui alla Parte II del PRGR 2015, Capitolo 12.2 e di quelle di carattere specifico di cui al Capitolo 13.4.4.3 relativo agli impianti di discarica, si chiarisce che, nel caso in cui un progetto di nuova discarica o di ampliamento di discarica esistente preveda lo smaltimento di rifiuti urbani, l'individuazione del sito e la sua coerente destinazione all'interno del Piano d'Ambito di cui all'articolo 10 della l.r. 24/2009, rappresenta vincolo preordinato e inderogabile per il rilascio della relativa autorizzazione. Ciò vale anche nel caso in cui l'ampliamento si riferisca a discarica esistente per rifiuti speciali da ampliare, o modificare in termini autorizzativi, per conferirvi rifiuti urbani, seppure in misura parziale o minoritaria rispetto al totale delle tipologie di rifiuti di previsto conferimento.

A carico delle autorità competenti rimane comunque impregiudicata ogni facoltà di esperire procedure di carattere ordinario relative alla valutazione e/o autorizzazione di impianti di discarica destinati allo smaltimento di rifiuti speciali, in quanto non assoggettati al regime prescrittivo ed ai vincoli di conformità derivanti dalla pianificazione pubblica".

Non essendo stato approvato il Piano d'Ambito la "Vasca 0" non può essere considerata come "discarica d'ambito" e non può essere autorizzata prevedendo lo smaltimento dei rifiuti urbani.

Si può comunque procedere con la verifica del progetto presentato in base a quanto stabilito dalla Regione Marche con la predetta Deliberazione 29/2022, riconducibile a "impianti di discarica destinati

allo smaltimento di rifiuti speciali, in quanto non assoggettati al regime prescrittivo ed ai vincoli di conformità derivanti dalla pianificazione pubblica”.

Pertanto in considerazione di quanto sopra esposto si chiede di aggiornare gli elaborati progettuali considerando l'area di tutela di 2.000 m e stralciando il riferimento allo smaltimento dei rifiuti urbani.

Zilio: chiede al dott. Carducci di conoscere ad oggi la posizione dell'ATA sulla "Vasca "0".

Carducci: afferma di essere, ad oggi, spettatore interessato, in quanto il Piano d'Ambito (PdA) che è stato adottato sulla base di alcuni indirizzi dettati dall'Assemblea è stato bocciato dalla Regione Marche, cioè non ha superato la verifica di conformità ai criteri del PRGR, e quindi si sta vedendo cosa fare in merito per andare avanti, per superare questa problematica, quindi ribadisce di non poter esprimersi ad oggi.

Zilio: chiede chiarimenti sulle tempistiche della verifica di conformità.

Carducci: i tempi non dipendono dalla parte tecnica e coinvolgono anche la parte amministrativa in quanto bisogna valutare bene sia sotto il profilo legale che amministrativo, quali sono gli indirizzi ancora validi, quali sono le possibili situazioni da mettere sul campo e quali sono i nuovi indirizzi da poter dare da parte dell'Assemblea alla parte tecnica per superare questo periodo di impasse.

Polini: se non ricordo male la "Vasca "0" nell'ultima assemblea fu proprio stralciata dal piano di ambito, tanto che nell'intervento molto vibrante del vice Sindaco di San Benedetto del Tronto ne sosteneva l'inserimento. La vasca "0" fu stralciata per ovvi motivi, quindi ad oggi la vasca zero nel piano d'ambito non esiste proprio, e non può essere neanche presa in considerazione.

Carducci: ad oggi abbiamo due pronunciamenti della Regione Marche sul Piano d'ambito adottato. Il primo dettava delle prescrizioni, che poi con un parere legale è stato assodato che erano prescrizioni e non considerazioni come qualcuno aveva inizialmente detto; erano prescrizioni abbastanza vincolanti e sostanzialmente dicevano, in primo luogo, che era possibile prendere in considerazione l'ampliamento della vasca 7 di Relluce quale vasca d'ambito in quanto Relluce è polo ed impianto esistente e, in secondo luogo, che non era possibile prendere in considerazione la vasca "0" di GETA in assenza di tutto il procedimento della localizzazione di un nuovo impianto di discarica, come previsto dal PRGR. Non era stato possibile fare tale procedimento perché erano stati dati differenti indirizzi in passato dall'Assemblea con la Deliberazione N.7/2019 e con la Deliberazione N.9/2021. Il successivo parere della Regione Marche di verifica di non conformità del piano rielaborato alla luce delle prescrizioni della Regione Marche e del procedimento di VAS, perché non si può assumere a livello di pianificazione una previsione temporanea come era stata scritta nel Piano d'ambito riformulato. Tale Proposta di Piano prevedeva, per lo smaltimento dei RSU, di utilizzare temporaneamente la vasca 7 di Relluce, già autorizzata per lo smaltimento di Rifiuti non pericolosi, ed avviare il procedimento di localizzazione; questa proposta non è stata ritenuta sufficiente dalla Regione Marche che non ha rilasciato parere positivo di conformità al PRGR. Tutta la documentazione è stata resa pubblica ed è in possesso dei Comuni ed anche della ditta Geta.

Giantomassi: prende atto di quanto chiarito dal Dott. Carducci e conferma la richiesta di integrazioni formulata dall'ufficio.

1.2 Valutazione di incidenza

Si richiama che nell'ambito della Valutazione di incidenza Ambientale, prevista dal procedimento di Valutazione Ambientale strategica del Piano d'Ambito per la Gestione dei Rifiuti Urbani – ATO 5 conclusasi con il Parere motivato positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni (espresso dalla Provincia - Settore IV con Determinazione N.1007 del 10/08/2022) è stato previsto su richiesta dell'UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI *"di sottoporre preventivamente i singoli impianti a specifici studi di valutazione di incidenza (basati su modelli predittivi e studi pregressi, condotti in ambienti e per impianti paragonabili, inerenti il decadimento dei potenziali effetti negativi previsti, in relazione al progressivo allontanamento degli impianti stessi), che permettano di escludere potenziali incidenze negative su specie ed habitat di interesse comunitario e sulla coerenza complessiva della Rete Natura 2000"*.

Si chiede pertanto specifico studio redatto secondo il "Format di supporto screening di Valutazione di incidenza", allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale Marche n.1661 del 30/12/2020 di adozione delle nuove Linee guida regionali per la Valutazione di incidenza.

1.4 Autorizzazione paesaggistica

La competenza al rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica è del Comune di Ascoli Piceno.

Piccioni: sono stati presentati, non ho trovato la relazione di compatibilità acustica.

Precisa che sarà coinvolto anche il competente Servizio urbanistica del Comune. Chiede se risulta pervenuto il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

Giantomassi: non risulta ancora prevenuto.

2 Variante urbanistica

Il sito di progetto della "VASCA 0" è ubicato in LOCALITA' ALTO BRETTEA nel Comune di Ascoli Piceno (AP).

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Ascoli Piceno adeguato al PPAR classifica l'area in questione tra le "Aree agricole e relative costruzioni" di cui all'art. 57 delle NTA del PRG, senza alcun livello di tutela.

Con l'istanza di PAUR è stata chiesta la variante urbanistica.

Si applica pertanto l'art.7 della LR 11/2019 ("Provvedimento autorizzatorio unico in casi di progetti in variante allo strumento urbanistico comunale") che stabilisce:

1. *La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico relativa a progetti la cui approvazione ha per legge l'effetto di variante allo strumento urbanistico dà atto di tale variante. La valutazione ambientale strategica (VAS) non è necessaria per la localizzazione di singole opere ai sensi del comma 12 dell'articolo 6 del d.lgs. 152/2006.*

3 Documentazione richiesta Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Divisione XVI – Marche Umbria) con Prot. N.192229 del 28/12/2022 (rif. Prot. Prov. N.27491 del 29/12/2022)

Il Ministero comunica "che per ulteriori impegni istituzionali questo Ministero non potrà partecipare alla Conferenza di Servizi indetta per il giorno 26/01/2023".

Rammenta poi "che esclusivamente per elettrodotti in cavi cordati ad elica visibile, secondo norma CEI, l'Attestazione di Conformità ai sensi di art.56, co.3, del D.lgs.259/2003, modificato da D.Lgs.207/2021, può sostituire il parere di competenza di questo Ministero purché siano rispettate le norme vigenti in materia; nel caso si impieghino conduttori nudi o cavi di tipologia diversa da quelli elicordati è necessario richiedere il rilascio del nulla osta ai sensi di art.56, co.1, del medesimo decreto".

Comunica che, "viste le incongruenze e le modifiche progettuali, per il seguito di competenza di questo Ministero, necessita che la società proponente fornisca le integrazioni di seguito riportate (come già espresse con ns prot.117397 del 01/09/2022):

1. chiarire i lavori di modifica della linea aerea esistente in prossimità del fg.56 partt. 894, 615, 616, 175 specificando la tipologia di cavi impiegati (conduttori nudi o cavi cordati ad elica visibile – 150mm 2);
2. chiarire i lavori di modifica della linea aerea esistente in prossimità del fg.29 partt. 118, 85 e fg. 28 part.11 specificando la tipologia di cavi impiegati (conduttori nudi o cavi cordati ad elica visibile – 150mm 2);
3. chiarire la tipologia del cavo interrato (conduttori nudi o cavi cordati ad elica visibile – 50mm 2 o 185mm 2);
4. dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa a presenza o meno di stati interferenziali con linee TLC con tutti i dati catastali interessati dall'intervento;
5. validazione del progetto da parte del gestore di rete;
6. dichiarazione sostitutiva su conformità di copia digitale a originale analogico del progetto vidimato dal gestore;
7. planimetria descrittiva degli elettrodotti interrati ed aerei specificando le caratteristiche tecniche (lunghezze, posa, tipologia, sezione, etc.) nei tratti compresi tra punto di trasformazione, cabina di consegna e punto di inserimento nella rete;
8. per elettrodotti aerei, profilo del tracciato altimetrico – longitudinale in scala adeguata."

Precisa poi "che il D.lgs. n.207/2021 ha modificato il D.lgs. n.259/2003 e pertanto si allega la nuova modulistica di riferimento da presentare in formato nativo digitale e sottoscritta digitalmente dal soggetto proponente che ha titolarità, legale rappresentante o procuratore".

Si chiede pertanto alla GETA SRL di trasmettere alla Provincia i predetti elaborati integrativi.

4 Richiesta integrazioni ARPAM di Prot. N.2421 del 25/01/2023 (rif. Prot. Prov. N.1674 del 25/01/2023)

Si esaminano punto per punto le richieste di ARPAM.

Procedura di VIA

- 4.1 *In relazione al punto 8.1 dell'elaborato R02, devono essere definiti punti di controllo della ricaduta di emissioni odorogene, le modalità di indagine, la frequenza delle misure ed i valori di accettabilità, ubicati sia a monte che a valle della discarica (perimetralmente al sito) nella direzione prevalente dei venti, al fine di poter porre in atto le azioni correttive "Nel caso in cui tali misure si dimostrassero non sufficienti ad impedire il diffondersi di odori molesti, si provvederà alla predisposizione di idoneo impianto di deodorizzazione". Tali monitoraggi dovranno essere inclusi nella relazione annuale del PMC;*

Si prende atto della prescrizione

- 4.2 *Ai sensi dell'art.22 lett.“e” e dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 deve essere presentato il piano di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto (PMA);
Si prende atto della prescrizione.*
- 4.3 *Lo studio di impatto ambientale individua (Elaborato SIA04), in relazione ai n° 6 recettori più prossimi all'installazione, le ricadute degli inquinanti atmosferici simulate sia per la fase ante operam che per la fase post operam. In particolare, le valutazioni sono riassunte nelle tabelle n° 2.35 (ante operam) e 2.91 (post operam); Per il parametro metano, non viene stimato il valore di concentrazione ante operam, a fronte di un valore post operam che ai recettori è compreso tra 1,9 e 9,3 µg/m3. Si chiede una stima del valore ante operam ed il conseguente aggiornamento della tabella n° 2.35, al fine di poter valutare la significatività dell'impatto per il parametro in parola. La valutazione delle ricadute contempla il parametro di emissioni odorigene, in relazione al quale si chiede di aggiornare il quadro valutativo rappresentato sinteticamente nelle tabelle sopra citate con le sostanze H2S ed NH3, quali costituenti e traccianti dei rispettivi composti solforati e composti ammoniacali, notoriamente caratterizzati da soglie di percezione dell'odore estremamente basse.
Si prende atto della prescrizione.*
- 4.4 *Il SIA (Elaborato SIA04) stima un flusso di massa di biogas generato da emissioni diffuse dal corpo di discarica pari a circa 23.540 g/h, su di una superficie di circa 15.000 m2, rappresentativo del 20% della produzione complessiva del biogas di discarica. Ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. “c” del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. si chiede di fornire una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre gli impatti ambientali significativi e negativi derivanti dal biogas emesso. In particolare, i criteri e le tecniche di estrazione del biogas nonché l'efficace e corretta gestione della depressione su tutto il corpo di discarica al fine di ridurre al minimo la quota di biogas dispersa in atmosfera.
Si prende atto della prescrizione.*
- 4.5 *La raccolta delle acque di prima pioggia determina n° 2 scarichi in acque superficiali, previo accumulo in apposite vasche di raccolta e separazione dalle acque di seconda pioggia (Punto 5.6 dell'Elaborato R02 “Relazione Tecnica”); La volumetria delle vasche di accumulo è definita al punto 6.2 dell'Elaborato R05 “Relazione Idraulica” (Tabella 6.1 “Determinazione del volume minimo delle vasche di prima pioggia”) ed è funzionale alla raccolta dei primi 5 mm di pioggia. Gli inquinanti caratteristici dello scarico finale sono stati individuati in SST e Idrocarburi totali ed in funzione di questi è stato previsto un sistema di trattamento costituito da un comparto di disoleazione ed uno di sedimentazione (Figura 6.2 dell'elaborato R05). È necessario integrare lo studio di impatto ambientale con la valutazione delle pressioni esercitate dagli scarichi sopra descritti sul corpo idrico superficiale recettore, anche in relazione alle disposizioni di cui all'art. 42 delle NTA del vigente Piano di Tutela delle Acque; devono essere individuati nell'Elaborato D23 i punti di controllo e di immissione degli scarichi al corpo recettore.
In relazione all'elaborato D21 si chiede la descrizione dei punti da F1 a F4 e descrizione di eventuali pozzetti di controllo per le diverse tipologie di acque raccolte e collettate in acque superficiali (Torrente Bretta) o eventualmente sul suolo.
Si prende atto della prescrizione.*
- 4.6 *Descrizione della gestione delle acque di lavaggio dei mezzi e delle acque impiegate per il lavaggio delle ruote; descrizione delle eventuali pressioni esercitate dai reflui prodotti sul corpo idrico superficiale recettore;
Si prende atto della prescrizione.*
- 4.7 *Descrizione della gestione dei n° 2 serbatoi del gasolio per il rifornimento dei mezzi, in relazione a quanto disposto all'art. 42 delle NTA del vigente piano di tutela delle acque (Elaborato D14 – Elemento n° 7);
Si prende atto della prescrizione.*
- Procedura di AIA**
- 4.8 *In attuazione dell'art. 29-sexies comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., deve essere predisposto il Piano di Monitoraggio e Controllo con la finalità principale della pianificazione degli autocontrolli e della verifica di conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA); questo deve essere prodotto in conformità a quanto disposto nella DGRM 258/2019 all'allegato “C”. Il PMC deve includere il monitoraggio degli odori, in quanto tale parametro risulta rappresentativo anche tra i parametri emissivi contenuti nella valutazione del rischio ambientale e sanitario della discarica – elaborato R14.
Giantomassi: la ditta ha predisposto il Piano di sorveglianza e controllo (PSC) che contiene anche gli elementi previsti nel Piano di monitoraggio e controllo (PMC), pertanto si chiede ad ARPAM di chiarire e è necessario un secondo elaborato oppure se è sufficiente implementare il PSC già prodotto dalla ditta.
Di Sante: vanno bene entrambe le modalità, l'importante è che vi siano tutte le informazioni necessarie in conformità a quanto disposto con DGRM 258/2019 all'allegato “C”.
Il report annuale degli autocontrolli deve essere trasmesso con le modalità ed i tempi del PMC.*

Giantomassi: preso atto di quanto precisato dal Dott. Di Sante, ritiene ai fini della ottimizzazione degli elaborati, di chiedere alla ditta di implementare il PSC con quanto richiesto da ARPAM, per cui tutti i riferimenti al PMC devono essere implementati nel PSC analogamente a quanto disposto per altri impianti di discarica.

Si chiede pertanto alla GETA SRL di implementare il Piano di sorveglianza e controllo (PSC) secondo le richieste di ARPAM. Nelle premesse è opportuno precisare che il PSC è redatto ai sensi dell'art.29-sexies, comma 6, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i e della DGRM 258/2019.

4.9 *Aggiornamento degli elaborati progettuali R02 punto 4 e D12 con una barriera di base per discariche di rifiuti non pericolosi (Punto 2.4.2 "Barriera di fondo e delle sponde"), in linea con le disposizioni normative, in tutti i livelli e come di seguito descritto:*

i. Livello 2-b verifica delle caratteristiche della geomembrana in riferimento alla norma UNI di settore ed allo spessore minimo previsto dalla norma in parola

ii. Livello 2-c verifica delle caratteristiche del geotessuto in riferimento alla norma UNI di settore ed alla massa areica minima prevista dalla norma in parola

iii. Livello 3 Strato drenante di spessore maggiore di 0,5 metri e permeabilità k maggiore o uguale a 10-5 m/s classi A1 e A3 della classificazione HRB-AASHTO e con le caratteristiche granulometriche e chimico-fisiche previste dalla norma (fatta eccezione per le sponde che abbiano una pendenza maggiore di 30°); nel caso di sostituzione dello strato drenante sulle sponde, questo deve garantire una capacità drenante equivalente e deve essere raccordato al sistema drenante del fondo sub-pianeggiante.

Tartaglia G.: chiede chiarimenti in merito alla richiesta di verifica delle caratteristiche della geomembrana e del geotessuto, chiede di conoscere quali ulteriori verifiche devono esse fatte, oppure se sono sufficienti le schede tecniche del produttore che attestano la conformità alla norma.

Di Sante: le verifiche da fare sono quelle relative allo spessore maggiore di 2,5 mm e alla conformità alla norma UNI di settore per le geomembrane lisce o ad aderenza migliorata.

Tartaglia G.: se queste caratteristiche sono già certificate dal produttore nelle schede tecniche chiede se occorrono comunque ulteriori verifiche anche in pieno campo, oppure è sufficiente allegare le schede tecniche dei materiali.

Di Sante: è il produttore che certifica la conformità del materiale alla norma UNI di settore, pertanto non sono necessarie ulteriori verifiche in campo.

Tartaglia G.: prende atto dei chiarimenti forniti da ARPAM.

4.10 *Aggiornamento degli elaborati progettuali R02 punto 4 e D12 con una copertura superficiale finale (Punto 2.4.3 "Copertura superficiale finale") conforme in tutti i livelli, come di seguito indicato:*

i. Livello 2 verifica dello strato drenante in relazione alla trasmissività e permeabilità prevista dalla norma con $K > 10^{-5}$ m/s;

ii. Livello 5 strato di regolarizzazione per permettere la corretta messa in opera degli strati sovrastanti

Si prende atto della prescrizione.

4.11 *Ai sensi di quanto previsto all'art. 9 comma 1 lett. "b" del D.Lgs. 36/2003 deve essere predisposto un piano per la formazione del personale operante nell'installazione;*

Si prende atto della prescrizione.

4.12 *In relazione all'Elaborato R11 "Piano di Utilizzo" si fa presente che dovranno essere definiti i quantitativi delle terre e rocce da scavo, i cui valori analitici hanno superato le CSC colonna "A" (Inferiori alla colonna "B") della tabella 2 dell'allegato 5, della parte Quarta, del Titolo V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. rispetto al volume complessivo dello scavo. La stima dei quantitativi può essere ritenuta attendibile anche tramite l'applicazione della tecnica dei poligoni di Thiessen. Potranno altresì essere realizzati ulteriori carotaggi per identificare più dettagliatamente le aree potenzialmente contaminate; Le aree di deposito dei materiali caratterizzati da livelli di contaminati superiori alle CSC dovranno essere individuate e distinte dai restanti materiali di scavo, valutando quanto disposto all'art. 5 comma 1 lett. "a" del DPR 120/2017 o, se del caso, all'art. 23 comma 1 del Decreto in parola.*
Si prende atto della prescrizione

4.13 *In relazione ai risultati della caratterizzazione del suolo di cui all'elaborato R11, con riferimento ai terreni classificati in colonna "B" della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., si chiede di chiarire la fase progettuale di gestione di tali materiali in funzione delle procedure operative eventualmente applicabili secondo quanto disposto al titolo V della Parte Quarta del Decreto in parola;*
Si prende atto della prescrizione.

4.14 *In relazione al monitoraggio delle acque sotterranee, premesso che*

- l'obiettivo del monitoraggio è quello di rilevare tempestivamente eventuali situazioni di inquinamento, individuando punti di monitoraggio rappresentativi e significativi, così come disposto al punto "5.1 – Acque Sotterranee" dell'allegato 2 al D.Lgs 36/2003 e ss.mm.ii.;*
- subito a valle idrogeologica della recinzione lato Nord sono presenti dei "Depositi alluvionali terrazzati" ad alta permeabilità (così come riportato nel documento "D27 – Carta Geologica e della permeabilità") e ad alta vulnerabilità, indentificati dalla legenda geologica con il codice*

“MUSbn” della cartografia tecnica regionale n.362120, di cui è stato riportato uno stralcio nel documento presentato avente codice “D24 – Carta Geologica”;

- *l’immersione degli strati della formazione marnosa che funge da badrock impermeabile, riportata nelle sezioni geologiche di cui al documento avente codice “D25 – Sezioni Geologiche”, risulta essere Nord-Est, ossia in direzione dei depositi alluvionali terrazzati di cui al punto precedente, adiacenti alla recinzione della discarica;*
- *sia i piezometri di monitoraggio di valle sia quello di monte, risultano ubicati su terreni a bassissima permeabilità, i quali non sono interessati da circolazione idrica, così come si evince dalla colonne stratigrafiche di cui al documento avente codice “R03 – Relazione Geologica e Idrogeologica”, e così come illustrato nel capitolo 3.2 dello stesso documento;*

Alla luce di quanto sopra premesso, si ritiene che la rete di monitoraggio delle acque sotterranee debba essere aggiornata o integrata (mantenendo l’ubicazione dei piezometri già previsti in progetto) come di seguito:

- 1) *i piezometri di monte e di valle devono essere realizzati e installati sui depositi alluvionali terrazzati aventi codice “MUSbn” della cartografia tecnica regionale n.362120, di cui è stato riportato uno stralcio nell’Elaborato avente codice “D24 – Carta Geologica”;*
- 2) *il piezometro di “monte” deve essere ubicato sui depositi alluvionali terrazzati di cui al punto 1) ad ovest del corpo discarica (monte idrogeologico);*
- 3) *il primo piezometro di valle deve essere ubicato sui depositi alluvionali terrazzati di cui al punto 1) di fronte al corpo discarica;*
- 4) *il secondo piezometro di valle deve essere ubicato sui depositi alluvionali terrazzati di cui al punto 1) a sinistra del corpo discarica (valle idrogeologica);*

Si prende atto della prescrizione.

- 4.15 *In relazione ai piani di intervento specifici relativi alla matrice acqua sotterranea, definiti ai punti 10.5.1, 10.5.2 e 10.5.3, dell’elaborato “R07 – Piano di Gestione Operativa”, a completamento dei possibili scenari di eventi imprevedibili, si ritiene necessario integrare gli elaborati con le seguenti azioni e verifiche (riferite ai livelli di guardia di cui al punto 5.1 dell’allegato 2 della norma in parola):*

- *le acque superficiali del corpo discarica non abbiano fatto riscontrare anomalie o eventi imprevedibili anche a seguito di eventi meteorologici eccezionali o malfunzionamento della rete di raccolta*
- *la potenziale interazione con infiltrazioni superficiali e non connessa alla circolazione idrica sotterranea (Piezometri ubicati su terreni a bassissima permeabilità);*

Di Sante: *ritiene necessario precisare che la seconda azione è circoscritta e vincolante ai piezometri ubicati in terreni a bassissima permeabilità.*

- 4.16 *Per le acque sotterranee deve essere stabilito un livello di guardia per tutti i parametri monitorati associato allo specifico piano di intervento predisposto all’elaborato R07, conformemente alle disposizioni di cui al punto 5.1 dell’allegato 2 al D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii.*

Si prende atto della prescrizione.

- 4.17 *Il monitoraggio delle acque superficiali deve prevedere un livello di guardia associato ad uno specifico piano di intervento; il piano di intervento deve prevedere il ripetere al più presto il campionamento per la verifica della significatività dei dati;*

Si prende atto della prescrizione.

- 4.18 *Il monitoraggio delle emissioni gassose e della qualità dell’aria deve prevedere un livello di guardia associato al parametro metano ed H₂S; il monitoraggio ed il piano di intervento sono implementati con lo scopo di individuare ed eliminare eventuali perdite di gas esterne al corpo della discarica;*

Giantomassi rappresenta che analogamente a quanto previsto per l’altro polo di discarica devono essere predisposti:

- *alloggiamenti per analizzatori in continuo di NH₃ e H₂S per effettuare una specifica campagna di monitoraggio in continuo della qualità dell’aria;*
- *gli analizzatori in continuo dovranno garantire dei limiti di rilevabilità di almeno 1 µg/Nm³ (per il parametro NH₃) e 8 µg/Nm³ (per il parametro H₂S).*

Le postazioni di monitoraggio devono essere individuate a monte e valle della vasca sulla direttrice prevalente del vento.

Si chiede alla ditta di integrare di conseguenza gli elaborati progettuali ed il PSC.

- 4.19 *In relazione al punto 11.2 dell’elaborato R02 e punto 8.3.5 dell’elaborato R07 deve essere descritto l’impiego per le operazioni di copertura giornaliera del rifiuto codice EER 17.05.04 “Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03” prodotto in siti di bonifica in rapporto alle disposizioni di cui al recupero dei rifiuti dell’allegato “C” alla parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.*

Si prende atto della prescrizione.

- 4.20 *Descrizione del sistema di sfiato connesso alla vasca di stoccaggio del percolato in relazione a quanto predisposto all’art. 272 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.*

Si prende atto della prescrizione.

- 4.21 *Descrizione delle misure di prevenzione della dispersione dei rifiuti nell’ambiente adottate nella gestione della discarica in caso di condizioni di vento con velocità maggiori di 5 m/s; al fine di*

verificare le condizioni di vento deve essere prevista l'implementazione di un anemometro. Rif. Elaborato R07 punto 10.6 "Dispersione accidentale dei rifiuti nell'ambiente";

Tartaglia G.: fa presente che è già prevista una centralina meteorologica ai sensi dei dettami del D.Lgs 36/2003 e s.m.i. comprensiva di anemometro e di altri strumenti, chiede se è sufficiente questa centralina.

Di Sante: è sufficiente, si chiede di implementare una azione di gestione di queste condizioni, ossia nel caso di velocità del vento superiore a 5 m/s, in genere si sospendono le attività di gestione per i rifiuti polverulenti e più leggeri.

Tartaglia G.: è già previsto di non scaricare quando ricorrono le suddette condizioni di ventosità.

- 4.22 *In relazione all'elaborato R06 "Relazione tecnica biogas", ed in conformità alle norme tecniche di riferimento per il recupero dei rifiuti, è considerato recuperabile energeticamente il biogas con una concentrazione di metano pari o superiore al 30% e P.C.I. pari a 12.500 KJ/Nm3; le procedure gestionali del sistema di emergenza (Torcia) e dell'attivazione dei cogeneratori con potenzialità complessiva di 660 kWe devono essere funzionali al massimo recupero energetico possibile, conformemente alle disposizioni di cui al punto 2.5 dell'allegato 1 al D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. Il biogas deve essere di norma utilizzato per la produzione di energia, anche a seguito di un eventuale trattamento, senza che questo pregiudichi le condizioni di sicurezza per la salute dell'uomo e per l'ambiente;*

L'Elaborato R06 prevede l'installazione di un impianto di cogenerazione per il conseguente utilizzo energetico del biogas di discarica condizionato da percentuali di metano maggiori del 35-40% (Punto 3.5 dell'elaborato). Ai sensi di quanto previsto all'art. 29-bis commi 1 e 3, l'applicazione dei criteri di cui agli allegati del D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. è sufficiente a garantire i requisiti tecnici di quanto disposto al Titolo V della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Inoltre, l'art. 29-ter comma 1 lett. "i" dispone che la domanda di AIA contenga la descrizione delle principali alternative alle tecniche ed alle misure proposte prese in esame dal gestore, tenuto conto di quanto disposto all'allegato XI alla parte Seconda e dell'art. 29-sexies comma 5-ter; L' art. 29-sexies comma 4 prevede che i valori limite facciano riferimento all'applicazione delle tecniche disponibili tenendo conto delle caratteristiche dell'impianto in questione e delle condizioni locali dell'ambiente. È pertanto necessario definire l'applicabilità delle tecniche di trattamento e recupero energetico del biogas prima del rilascio dell'AIA, ed in tal modo l'installazione del sistema di cogenerazione; ne consegue la conformità alle disposizioni di cui al punto 2.5 dell'allegato 1 alla norma di settore e la configurazione del sistema torcia come sistema di emergenza o di trattamento unico del biogas di discarica fino al raggiungimento delle condizioni di fattibilità.

Si prende atto della prescrizione.

- 4.23 *In relazione all'elaborato R06, le concentrazioni di metano stimate nell'arco temporale della gestione operativa della discarica devono essere integrate dalle stime quantitative del gas prodotto (Punto 2.4 dell'elaborato), anche in relazione all'assetto impiantistico dei motori di cogenerazione e dell'effettiva potenza elettrica generabile dalla combustione del biogas prodotto nelle diverse fasi di vita della discarica;*

Di Sante: la richiesta è associata a quella precedente, in quanto la norma stabilisce una portata minima del biogas prodotto di 100 mc/h, associata alla praticabilità del recupero energetico dello stesso.

- 4.24 *L'elaborato R07 "Piano di Gestione Operativa", al punto 7.1 riporta i principi per l'accettazione dei rifiuti in discarica; le operazioni ivi elencate devono essere integrate con l'individuazione della tipologia di rifiuti di cui al punto 3 dell'allegato 5 al D.Lgs. 36/2003 relativamente ai rifiuti "regolarmente generati" o "non generati regolarmente"; Al punto 7.11.1.1 devono essere descritte le modalità di applicazione del metodo di analisi UNI 9246 relativo al rifiuto urbano biodegradabile (Punto 1 dell'allegato 6 al D.Lgs. 36/2003) ai rifiuti ammessi in discarica; Al punto 8 "Modalità di coltivazione della discarica" dovrà essere valutata la fattibilità di implementazione di un anemometro e l'eventuale procedura di gestione dello stesso al fine di evitare che lo scarico dei rifiuti possa avvenire in condizioni di vento forte (>5 m/s) potenzialmente responsabili della dispersione dei rifiuti più leggeri o polverulenti;*

Di Sante: l'anemometro è al servizio del polo esistente, quindi è sufficiente integrare la relazione con i dati, anche facendo riferimento ad un dispositivo di misura di altro impianto ma comunque dello stesso polo.

Tartaglia G.: ribadisce che è stata acquistata una nuova centralina con tutte le caratteristiche previste da D.Lgs 36/2003 e s.m.i. in sostituzione della precedente danneggiata dal maltempo.

Si chiede di aggiornare la relazione tecnica ed implementare il PSC con la descrizione delle caratteristiche tecniche della centralina e delle procedure di taratura previste dal costruttore.

- 4.25 *In relazione all'allegato "A" dell'elaborato R07 "Elenco dei codici EER in ingresso all'impianto" si chiedono i seguenti chiarimenti ed eventuali aggiornamenti ai fini dell'ammissibilità dei rifiuti in discarica come disposto all'art. 7 del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.:*
i. Il codice EER 19.02.10 è escluso ai sensi della tabella 2 dell'allegato 3 al D.Lgs. 36/2003

- ii. I codici EER 17.08.02, 19.03.05, 19.03.07, 19.04.01 non devono essere smaltiti in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili come disposto all'art. 7-quiues comma 5 e 7 del D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii.
- iii. I codici 19.05.01 e 19.05.02 non compostati ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. "o" del D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. e L.G. ISPRA n° 145/2016 (Tabella 10)
- iv. I rifiuti 16.01.19 e 16.01.20 ricompresi nell'ambito normativo di cui al D.Lgs. 209/2003
- v. I rifiuti 16.02.14 e 16.02.16 RAEE art. 17 del D.Lgs. 49/2014
- vi. I rifiuti 17.01.01, 17.01.02, 17.01.03 e 17.01.07 inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione – art. 7 comma 1 lett. "a" del D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii.
- vii. I rifiuti 11.05.01 e 11.05.02 a base di Zinco – art. 7 comma 1 lett. "a" del D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii.
- viii. I rifiuti 15.01.06, 15.01.07 e 15.01.05 imballaggi – art. 226 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Di Sante: conferma che il codice EER 19.02.10 deve essere stralciato.

Gli altri codici appartengono ad altre filiere che seguono procedure diverse dall'abbancamento in discarica (inerti da attività di costruzione e demolizione, Raee, imballaggi ecc).

Ritiene che i rifiuti indicati al punto ii) EER 17.08.02, 19.03.05, 19.03.07, 19.04.01 non hanno modo di entrare nell'elenco dei rifiuti ammessi.

Tartaglia G.: saranno effettuati i dovuti approfondimenti e le verifiche in merito all'ammissibilità dei codici EER evidenziati da ARPAM

- 4.26 *Il gestore, relativamente alle operazioni di manutenzione e taratura delle singole apparecchiature funzionali ai sistemi di gestione del percolato, del biogas e delle acque di scarico, dovrà predisporre un elenco ed un programma di intervento (a partire dallo schema di cui al punto 4 dell'elaborato R08), volto al mantenimento della massima efficienza degli impianti a servizio della discarica e degli elementi sottoposti a verifica.*

Si prende atto della prescrizione

- 4.27 *Negli Elaborati R07 ed R08 dovranno essere inserite le specifiche procedure di gestione del percolato come definite al punto 3.1.2 dell'elaborato R09 "Piano di Sorveglianza e Controllo"*

Si prende atto della prescrizione

- 4.28 *L'elaborato R09 "Piano di Sorveglianza e Controllo" deve essere aggiornato in conformità alle disposizioni di cui al punto 5 dell'Allegato 2 al D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii.:*

i. La Tabella 3.2, relativamente al livello del percolato, deve essere aggiornata con le frequenze previste alla Tabella n° 2 dell'allegato 2 al Decreto in parola rispettivamente per la gestione operativa e post-operativa;

ii. In relazione ai punti di monitoraggio della qualità dell'aria, le modalità descritte al punto 4.1 dell'elaborato R09 dovranno essere conformate all'ubicazione degli stessi nell'elaborato D23; il report del monitoraggio della qualità dell'aria (Tabella 4.1) dovrà essere integrato dall'evidenza dei dati meteorologici utilizzati per definire l'ubicazione dei punti di controllo;

iii. I controlli di cui al punto 5.1.2 del PSC, finalizzati al corretto funzionamento dell'impianto di estrazione del biogas sui punti di campionamento della rete (misure con strumentazione portatile), dovrà essere confrontato con valori di soglia massimi dell'ossigeno nel gas (la presenza di ossigeno in concentrazioni del 2 % o maggiori, è compatibile con potenziali punti di ingresso di aria dall'esterno del corpo di discarica) ed associato con specifici piani di indagine ed intervento;

iv. Il livello di guardia relativo alla sorveglianza e controllo delle acque sotterranee, di cui al punto 9.3.2, deve essere esteso a tutti i parametri monitorati, inclusi nella tabella 9.2 "Acque sotterranee - parametri e frequenze di monitoraggio";

v. Il monitoraggio per il controllo delle emissioni diffuse sul corpo di discarica è previsto con una frequenza annuale (Tabella 6.2 del PSC); per un adeguato controllo di eventuali perdite di biogas, visto l'elevato numero di pozzi di captazione previsti a servizio del corpo di discarica ed in coerenza con la frequenza prevista per il monitoraggio della qualità dell'aria (mensile nella fase di gestione operativa), la frequenza di monitoraggio deve essere incrementata a trimestrale;

vi. Il monitoraggio delle emissioni diffuse prodotte sulla superficie del corpo di discarica, già descritto al punto 6.2, deve prevedere un piano di intervento al superamento dei valori di soglia del metano pari al 1 % v/v (circa 10.000 ppm), contenente almeno le seguenti azioni: indagine sui problemi della rete di captazione, potenziamento della rete di captazione e miglioramento della copertura. La maglia proposta per tale monitoraggio è pari a 25 metri; si chiede di aggiornare la maglia a 20 metri, in coerenza con l'area di influenza di ciascun pozzo di aspirazione del biogas di raggio pari a 20 metri.

Di Sante: rappresenta che ARPAM fa riferimento ai livelli di guardia perché la norma all'Allegato 2 prevede livelli di guardia. La ditta in maniera virtuosa ha proposto un livello di attenzione e un livello di allarme. Per noi va bene, però la norma individua il livello di guardia.

Il livello di guardia potrebbe coincidere con il livello di attenzione proposto dalla ditta.

Ben venga quanto indicato dalla ditta ma la norma prevede l'individuazione di un livello di guardia ai fini dell'attivazione delle procedure previste nei piani di intervento.

Non risultando pervenute ulteriori richieste, la conferenza di servizi si conclude alle ore 12:20 con la seguente richiesta di integrazioni:

- 1 Elenco elaborati presentati, integrati e sostituiti
- 2 Elaborati integrati in considerazione di quanto rappresentato ai punti 1 e 4 del presente verbale.
- 3 Documentazione richiesta dal MISE con Prot. N.192229 del 28/12/2022 (rif. Prot. Prov. N.27491 del 29/12/2022).
- 4 Studio redatto secondo il “*Format di supporto screening di Valutazione di incidenza*”, allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale Marche n.1661 del 30/12/2020 di adozione delle nuove Linee guida regionali per la Valutazione di incidenza.
- 5 Relazione di valutazione acustica richiesta dal Comune di Ascoli Piceno.

I predetti elaborati e/o documenti integrativi dovranno essere trasmessi alla Provincia entro **120 giorni** dalla data di ricezione del presente verbale.

Si precisa che per tutti gli elaborati richiesti (firmati digitalmente) deve essere indicato nel nome del file il numero e il mese della revisione.

Per gli elaborati aggiornati si chiede di evidenziare con diverso colore e/o retinatura le parti aggiunte e/o modificate.

F.to Dott.ssa Giulia Mariani

F.to Dott.ssa Daniela De Micheli

Il responsabile del procedimento

Dott. Gianni Giantomassi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.